



## **REGOLAMENTO ELETTORALE**

### **ISTITUTO PLURICOMPRESIVO VIPITENO ALTA VAL D'ISARCO**

#### **Art. 1**

##### **Ambito di applicazione del regolamento elettorale**

1. Il presente regolamento determina i criteri per lo svolgimento delle elezioni degli organi collegiali dell'Istituto Pluricomprendivo Vipiteno Alta Val D'Isarco che comprende: le scuole dell'infanzia di Vipiteno, Colle Isarco e Brennero; le scuole primarie di Vipiteno e Colle Isarco, la scuola secondaria di primo grado di Vipiteno e l'istituto di istruzione secondaria di secondo grado di Vipiteno (liceo scientifico e istituto tecnico economico – amministrazione, finanza e marketing).
2. Il Consiglio di Istituto determina con il seguente regolamento elettorale le modalità per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni (limitatamente, per questi ultimi, all'istituto di istruzione secondaria di secondo grado) nei Consigli di classe, dei rappresentanti dei genitori e degli alunni dell'istituto di istruzione secondaria di secondo grado nel Consiglio d'Istituto, dei docenti nel comitato di valutazione del servizio dei docenti e dei rappresentanti dei docenti, genitori e studenti nell'Organo di garanzia
3. Il Consiglio di Istituto stabilisce il ricorso al sistema elettorale in forma indiretta per l'elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nel Consiglio di Istituto

#### **Art. 2**

##### **Consiglio di Istituto**

1. In base all'art. 6 della L.P. 18.10.1995 n. 20 il Consiglio di Istituto è costituito da dodici componenti eletti, di cui sei rappresentanti del personale insegnante, di cui uno riservato all'insegnante di seconda lingua, cinque rappresentanti dei genitori degli alunni di tutte le scuole che compongono l'Istituto e un rappresentante degli alunni dell'istituto di istruzione secondaria di secondo grado. La Dirigente scolastica e il Segretario scolastico, il quale ha anche la funzione di rappresentare gli interessi del personale amministrativo della scuola, sono membri di diritto.
2. In riferimento alla componente elettiva, tenuto conto del numero di alunni e docenti presenti nelle diverse sedi/plessi, viene stabilita la riserva di seggi indicata nella seguente tabella:



SCUOLA	SEGGI GENITORI	SEGGI STUDENTI	SEGGI DOCENTI *
Scuole dell'infanzia Brennero, Colle Isarco e Vipiteno	1 (uno)		1 (uno)
Scuole primarie Colle Isarco e Vipiteno	2 (uno)		2 (uno)*
Scuola sec. I grado Vipiteno	1 (uno)		1 (uno)
Istituto di istruzione secondaria di secondo grado	1 (uno)	1 (uno)	1 (uno)

\*1 docente di seconda lingua.

- alle riunioni del Consiglio di Istituto partecipano, a titolo consultivo, i Presidenti del Comitato dei genitori e degli Studenti e i rappresentanti dei genitori e degli studenti nelle rispettive Consulte Provinciali.

### Art. 3

#### **Comitato per le scuole dell'infanzia di Vipiteno, Colle Isarco e Brennero (durata triennale)**

- Presso ciascuna scuola dell'infanzia si costituisce il Comitato per la scuola dell'infanzia, come previsto dall'art. 7 della L.P. n. 5 del 16.07.2008.
- Ciascun comitato è composto dalle insegnanti, da una collaboratrice pedagogica, da un rappresentante del comune, da un insegnante della scuola primaria e da un genitore rappresentante per ogni sezione.
- Il Comitato è presieduto dalla Dirigente Scolastica o, in sua vece, dall'insegnante coordinatore.
- Il Comitato della scuola dell'infanzia di Vipiteno procederà alla elezione di un genitore nel Consiglio di Istituto, secondo le modalità stabilite dal Comitato.
- Possono essere eletti rappresentanti dei Genitori nel Consiglio di Istituto anche coloro i quali non sono componenti del Comitato, a condizione che dichiarino per iscritto la loro candidatura.

### Art. 4

#### **Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado, Istituto di istruzione secondaria di secondo grado (durata triennale)**

- Entro il mese di settembre la Dirigente scolastica indice le assemblee dei genitori, riunite per classe, delle scuole primarie, secondarie di primo grado e dell'istituto di istruzione secondaria di secondo grado per l'elezione dei due rappresentanti nei



Consigli di classe.

2. All'assemblea e alla votazione possono partecipare tutti i genitori i cui figli risultano in quel momento iscritti e frequentanti l'istituzione scolastica. Durante l'assemblea vengono illustrati i compiti e le mansioni di partecipazione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe.
3. La convocazione dell'assemblea avviene per iscritto, con un preavviso di almeno 5 giorni, e deve indicare: orario di inizio lavori nonché quello della costituzione dei seggi elettorali edella loro chiusura.
4. In ogni classe i genitori scelgono il Presidente del seggio, il quale designa altri due scrutatori.
5. Il voto si esprime a scrutinio segreto mediante l'indicazione su apposita scheda di un nominativo di un genitore della classe.
6. La Dirigente scolastica fornirà per ogni seggio il materiale necessario, la lista aggiornata dei genitori, le schede elettorali, i verbali.
7. Terminata l'assemblea di classe si passerà alla votazione, al termine della stessa inizierà lo scrutinio delle schede e la compilazione dei verbali.
8. La Dirigente scolastica proclamerà eletti i due genitori che hanno ricevuto il maggior numero di voti; in caso di parità prevale tra gli eletti la maggiore età.  
Rimarranno in carica per tre anni scolastici, qualora i propri figli rimangano nello stesso grado di scuola.
9. I genitori eletti formano il COMITATO DEI GENITORI, unico per tutte le scuole facenti parte dell'istituto.

#### **Art. 5**

#### **Elezioni rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe (solo Istituto di istruzione secondaria di secondo grado) (durata triennale)**

1. Entro il mese di settembre la Dirigente scolastica convoca gli alunni di ciascuna classe e illustra i compiti e le mansioni di partecipazione dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe.
2. La convocazione avviene tramite avviso scritto comunicato alle classi, con un preavviso di almeno cinque giorni, e deve indicare: orario di inizio dei lavori nonché quello della costituzione dei seggi elettorali e della loro chiusura.
3. Si costituisce il seggio elettorale composto da un Presidente, nominato dalla Dirigente scolastica, e da due scrutatori, nominati dal Presidente di seggio, che devono provvedere, al termine delle operazioni di voto, a redigere un processo verbale.
4. Il voto viene espresso a scrutinio segreto mediante l'indicazione su apposita scheda di un nominativo di un alunno della classe.
5. La Dirigente scolastica, visto il verbale del seggio, nomina i due rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe, che rimangono in carica per tre anni scolastici.
6. Gli alunni eletti formano il COMITATO DEGLI STUDENTI.



## Art. 6

### **Elezione rappresentanti docenti nel Consiglio di Istituto(durata triennale)**

1. Entro il mese di settembre la Dirigente scolastica indice le elezioni per la nomina dei sei rappresentanti dei docenti nel Consiglio di Istituto, fermo restando l'obbligo di un posto a unrappresentante di seconda lingua.
2. Le elezioni dei rappresentanti dei docenti avvengono nell'ambito di una seduta, anche ordinaria, del Collegio Docenti convocato a sezioni infanzia, primaria, secondaria di primo grado e Istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
3. La Dirigente scolastica designa, nel corso di tale assemblea, il Presidente del seggio che a sua volta nomina due scrutatori; per i componenti del seggio sussiste incompatibilità con l'elettorato passivo.
4. I membri del Collegio dei Docenti designano quindi, al loro interno tra i docenti ed escludendo i tre componenti del seggio, i propri 6 rappresentanti nel Consiglio d'Istituto, ferma restando la garanzia della rappresentanza come indicato all'art. 2 comma 1 e 2 del presente regolamento.
5. Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, i componenti del seggio elettorale redigono il relativo verbale.
6. Il giorno seguente la Dirigente scolastica procede, in base a detto verbale, alla proclamazione degli eletti.

## Art. 7

### **Elezione rappresentanti genitori nel Consiglio di Istituto Scuola dell'infanzia, Scuola primaria, Scuola secondaria di primo grado e Istituto di istruzione secondaria di secondo grado(durata triennale)**

1. Entro il mese di settembre la Dirigente scolastica convoca il Comitato dei genitori, costituito come previsto all'art. 4 comma 9 del presente regolamento.
2. In tale riunione si provvederà all'elezione del Presidente del Comitato, di un rappresentante nella Consulta Provinciale dei genitori e di un rappresentante nell'Organo di garanzia interno alla Scuola.
3. Al termine dell'Assemblea il Comitato procederà alla elezione dei 5 rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto, ferma restando la garanzia della rappresentanza come indicato all'art. 2 comma 1 e 2 del presente regolamento. L'Assemblea ne stabilirà le modalità.
4. Il Presidente del Comitato dei genitori nomina il Presidente del seggio elettorale che a sua volta designa i due scrutatori.
5. Tutti i componenti il Comitato esercitano l'elettorato attivo e passivo, ad eccezione dei componenti il seggio ai quali spetta soltanto l'elettorato attivo.
6. Possono essere eletti rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'Istituto anche



coloro i quali non sono componenti del Comitato dei genitori, a condizione che dichiarino per iscritto la loro candidatura.

7. Deve essere garantita la segretezza e l'autonomia del voto di ogni elettore, che potrà esprimere fino a due preferenze.
8. La Dirigente scolastica predispone le schede elettorali e mette a disposizione del seggio i moduli per i verbali e il materiale necessario per le votazioni.
9. Al termine della votazione si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti dei 5 genitori, che abbiano riportato il maggior numero di voti. In caso di parità prevale tra gli eletti la maggiore età.
10. Il verbale delle operazioni, oltre che dai componenti il seggio, dovrà essere sottoscritto dagli eletti per accettazione della carica e consegnato alla Dirigente scolastica.
11. La Dirigente scolastica, visti gli atti, procede alla nomina formale degli eletti.
12. I genitori eletti nel Consiglio di Istituto rimangono in carica per tre anni scolastici, qualora i propri figli rimangano nello stesso grado/sede di scuola.

### **Art. 8**

#### **Rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto (durata triennale)**

1. Entro il mese di settembre la Dirigente scolastica convoca il Comitato degli alunni, costituito ai sensi dell'art. 5 comma 6 del presente regolamento.
2. In tale riunione si provvederà all'elezione del Presidente del Comitato, dei due rappresentanti nella Consulta Provinciale degli studenti e di un rappresentante nell'Organo di garanzia interno alla Scuola.
3. Al termine dell'Assemblea il Comitato procederà alla elezione di un rappresentante degli studenti nel Consiglio di Istituto. L'Assemblea ne stabilirà le modalità.
4. Il Presidente del Comitato degli alunni nomina il Presidente del seggio elettorale che a sua volta designa i due scrutatori.
5. Tutti i componenti il Comitato esercitano l'elettorato attivo e passivo, ad eccezione dei componenti il seggio ai quali spetta soltanto l'elettorato attivo.
6. Possono essere eletti rappresentanti degli Studenti in seno al Consiglio d'Istituto anche coloro i quali non sono componenti del Comitato degli Studenti, a condizione che dichiarino per iscritto la loro candidatura.
7. Deve essere garantita la segretezza e l'autonomia del voto di ogni elettore, che potrà esprimere due preferenze.
8. La Dirigente scolastica predispone le schede elettorali e mette a disposizione del seggio i moduli per i verbali e il materiale necessario per le votazioni.
9. Al termine della votazione si procederà allo scrutinio e alla proclamazione dell'eletto/a, che abbia riportato il maggior numero di voti.
10. Il verbale delle operazioni, oltre che dai componenti il seggio, dovrà essere sottoscritto dall'eletto per accettazione della carica e consegnato alla Dirigente scolastica.



11. La Dirigente scolastica, visti gli atti, procede alla nomina formale dell'eletto.

### **Art. 9**

#### **Elezioni del Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti(durata triennale)**

1. Entro la fine di settembre i docenti eleggono il Comitato per la valutazione del servizio degli insegnanti.
2. Le votazioni avvengono nel corso di una seduta, anche ordinaria, del Collegio Docenti.
3. I docenti eleggono al loro interno i tre membri titolari (2 per le scuole di Vipiteno e 1 per la scuola di Colle Isarco) e i tre membri supplenti (due per le scuole di Vipiteno e 1 per la scuola di Colle Isarco) del Comitato per la valutazione, garantendo la rappresentanza dei tre ordini di scuola interessati (scuola primaria, secondaria di primo grado, istituto di istruzione secondaria di secondo grado).
4. Il Comitato per la valutazione è presieduto dal Dirigente scolastico.

### **Art. 10**

#### **Organo di garanzia interno(durata triennale)**

1. L'organo di garanzia decide sui ricorsi contro le sanzioni disciplinari presentati dai genitori degli alunni e/o dagli studenti o da chiunque ne abbia interesse e decide sui conflitti che sorgono all'interno della scuola nella corretta applicazione dello Statuto.
2. L'organo di garanzia è composto da:
  - a. due (2) docenti: uno della scuola secondaria di primo grado di Vipiteno, uno dell'istituto di istruzione secondaria di secondo grado di Vipiteno;
  - b. uno (1) studente dell'istituto di istruzione secondaria di secondo grado eletto dal Comitato degli Studenti
  - c. due (2) genitori: uno della scuola secondaria di primo grado di Vipiteno, uno dell'istituto di istruzione secondaria di secondo grado di Vipiteno eletti dal Comitato dei Genitori
  - d. Dirigente scolastica
3. L'organo è presieduto da un rappresentante dei genitori.
4. Nel caso di sanzioni che riguardino alunni delle scuole primarie, l'organo di garanzia è integrato da un (1) docente e da un (1) genitore della scuola primaria.
5. Per ogni membro effettivo è eletto un sostituto della rispettiva categoria e grado scolastico. I sostituti svolgono la propria funzione nei casi di incompatibilità o di assenza dei membri effettivi.
6. I/le rappresentanti dei docenti risultano incompatibili qualora appartengano al consiglio di classe della classe dell'alunno/alunna interessata al provvedimento disciplinare, mentre i/le rappresentanti degli studenti/delle studentesse e i/le rappresentanti dei genitori risultano incompatibili, qualora appartengano alla classe



o sono genitori di un alunno/un'aluna della classe interessata al ricorso.

7. Il ricorso può essere proposto entro cinque (5) giorni dall'irrogazione della sanzione disciplinare. L'Organo di garanzia decide nei successivi dieci (10) giorni.

### **Art. 11 Norme comuni Convocazione**

Espletati gli adempimenti per la proclamazione e per la nomina degli eletti, la Dirigente scolastica convoca gli organi collegiali per la seduta costitutiva che avrà luogo entro quaranta giorni dalle elezioni.

### **Art. 12 Ricorsi**

Durante le operazioni elettorali e comunque non oltre cinque giorni dalla proclamazione degli eletti, chiunque vi abbia interesse può presentare ricorso alla Dirigente scolastica, che dovrà pronunciarsi in merito entro i successivi cinque giorni.

### **CLAUSOLE CONCLUSIVE**

1. Al presente Regolamento elettorale possono essere apportate modifiche entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico.
2. I criteri e le modalità di svolgimento delle elezioni indicati nei diversi punti del presente Regolamento si applicano anche in caso di elezioni suppletive.

**Approvato nella seduta del Consiglio di Istituto** .....